



Università di Foggia
Giurisprudenza

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1. Premessa

Conformemente a quanto stabilito nel proprio Piano strategico triennale 2016-2018, il Dipartimento s'impegna a garantire le migliori condizioni di svolgimento della ricerca individuale e di gruppo, compreso il supporto finanziario alle pubblicazioni scientifiche. Ciò premesso, il presente Regolamento stabilisce i criteri e le procedure da osservare per la concessione dei finanziamenti.

Art. 2. Soggetti ammissibili al finanziamento

Hanno diritto a richiedere il finanziamento i seguenti soggetti: professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo A e di tipo B, assegnisti, dottorandi di ricerca e cultori della materia afferenti al Dipartimento, questi ultimi a condizione di un impegno effettivo di ricerca attestato dal docente di riferimento.

Gli assegnisti, dottorandi e dottori di ricerca devono essere cultori della materia da almeno un anno presso il Dipartimento di Giurisprudenza, anche se al momento della richiesta di finanziamento svolgono attività in un altro Centro di ricerca.

Art. 3. Tipologie di pubblicazioni finanziabili e criteri di priorità del finanziamento

Il Dipartimento si sforza di soddisfare al massimo le richieste di finanziamento di pubblicazioni scientifiche, ritenute meritevoli, provenienti dai soggetti di cui all'art. 2.

Qualora, tuttavia, risultasse impossibile far fronte a tutte le richieste, la distribuzione dei fondi disponibili dovrà essere effettuata in base a criteri di merito che privilegino: a) la pubblicazione di lavori monografici nella Collana di Dipartimento (nel rispetto del relativo regolamento) e in altre collane referate, o anche di lavori monografici fuori collana referati, o in ogni caso soggetti a forme equivalenti di controllo della qualità scientifica; b) la pubblicazione di saggi destinati a volumi o a riviste scientifiche di prestigio nazionale o internazionale, ove sia necessario un contributo economico per la revisione linguistica ad opera di madrelingua.

Per le discipline economiche varrà invece la seguente gerarchia di criteri: In primo luogo a) la pubblicazione dei lavori su riviste ANVUR referate (che prevedono di default doppio referaggio e revisione linguistica); in secondo luogo e a pari merito: b) i contributi economici e/o eventuali monografie economiche in volume in lingua inglese (che prevedono referaggio sul tema, invio di

una breve relazione alla casa editrice sui primi paragrafi e, sempre, revisione linguistica); c) i contributi in volume in lingua italiana

Art. 4. Programmazione annuale delle pubblicazioni

Entro la fine di ogni anno solare, prima di redigere la proposta di bilancio preventivo per l'anno successivo, verrà elaborato il piano delle pubblicazioni in programma per il medesimo anno sulla base delle indicazioni fornite dai docenti (tramite preventivi delle case editrici o strumenti analoghi).

Ove possibile, nel bilancio preventivo sarà stanziata una somma atta a soddisfare tutte le richieste presentate al netto dell'importo (già accertato o presumibile in base alla precedente annualità) previsto per lo stesso anno a favore del Dipartimento dal bando di Ateneo per il finanziamento delle pubblicazioni. Alla scadenza del primo e del secondo quadrimestre, verrà effettuata una verifica dei lavori depositati, e quindi pronti da pubblicare, e si procederà ad eventuali correzioni della programmazione, anche in relazione ad eventuali nuove richieste di finanziamento.

Qualora la somma stanziata dal Dipartimento fosse insufficiente per soddisfare tutte le richieste, si procederà ad un finanziamento in percentuale di tutte le pubblicazioni rispondenti ai requisiti indicati, fatta salva la possibilità di una redistribuzione di eventuali economie di spesa emerse in sede di consuntivo del bilancio annuale. Per quanto riguarda le monografie, sarà data in ogni caso priorità a chi non abbia ricevuto finanziamenti nel corso dell'anno precedente.

La richiesta di contributo deve essere integrata dalla copia di referaggi o di altri documenti atti ad attestare la qualità dei lavori, come la certificazione di un referaggio positivo; la verifica dei requisiti previsti dal Regolamento sarà effettuata dal Direttore con l'ausilio di una Commissione all'uopo nominata, per la durata di un anno, dal Consiglio di Dipartimento. Avranno priorità al contributo le istanze presentate dai richiedenti che non dispongono di sufficienti fondi di ricerca.

In ogni caso, per la concreta erogazione dei contributi, la relativa richiesta deve essere integrata:

1. dal deposito, oltre che del preventivo della casa editrice, anche di copia della monografia/articolo da pubblicare;
2. dall'attestazione, da parte della casa editrice, che il lavoro finanziato è in corso di pubblicazione.

In mancanza di tale certificazione entro l'anno solare di riferimento, il contributo del Dipartimento non sarà erogato, ferma restando la possibilità, per l'interessato, di ripresentare la richiesta di finanziamento per l'anno successivo.

La perdita del contributo del Dipartimento sarà determinata anche dalla mancata partecipazione al bando di Ateneo per il finanziamento delle pubblicazioni da parte di chi fosse in possesso dei requisiti previsti da tale bando, con conseguente spreco di risorse destinate al Dipartimento, salva diversa delibera del Consiglio di Dipartimento sulla base di particolari circostanze giustificative.

Inoltre, appare opportuno procedere anno per anno a una verifica della frequenza e della misura dei finanziamenti ricevuti dai richiedenti negli anni precedenti, al fine di evitare di concentrare le scarse risorse sempre sulle stesse persone e per cercare, per quanto possibile, di uniformare l'entità dei contributi del Dipartimento e, così, assicurare a tutti condizioni di trattamento e opportunità tendenzialmente omogenee.

Art. 5. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 settembre 2021.